

Direzione Centrale Affari Legali,  
Contenzioso e Riscossione

**OGGETTO:** *Definizione agevolata delle controversie tributarie - Articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – Risposte a quesiti*

## PREMESSA

Con circolare n. 22/E del 28 luglio 2017 sono stati forniti chiarimenti in ordine alla definizione agevolata delle controversie pendenti introdotta dall'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti in risposta ad alcuni quesiti recentemente pervenuti dalle strutture territoriali anche in relazione alle istanze di definizione presentate dai contribuenti.

### **2.2 Contributi previdenziali**

**D.:** *I contributi previdenziali relativi ad atti oggetto di definizione agevolata della lite tributaria sono dovuti integralmente, come era stato previsto con riguardo alla definizione agevolata delle liti minori, di cui all'articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111?*

**R.:** Ai sensi del comma 1 dell'articolo 11 del DL n. 50 del 2017, per la definizione sono dovuti tutti gli importi di cui all'atto impugnato, con esclusione delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora. In proposito non va però trascurato che il predetto articolo 11 disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie, e non può riguardare i contributi previdenziali, in quanto non rientranti nella giurisdizione tributaria. Conseguentemente, per il perfezionamento della definizione agevolata di cui si tratta non è richiesto il pagamento dei contributi previdenziali.

Già in passato è stato chiarito con circolare n. 48/E del 24 ottobre 2011, concernente la definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall'articolo 39, comma 12, del DL n. 98 del 2011, che *“I contributi previdenziali ... non costituiscono oggetto di liti fiscali e non rientrano, peraltro, nella giurisdizione delle Commissioni tributarie né tanto meno è configurabile, in relazione alle relative controversie, la legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate”*.

In senso conforme si è espresso l'INPS con circolare n. 140 del 2 agosto 2016, riferita sempre alla definizione di cui al citato articolo 39, ove viene chiarito che, *“in relazione agli accordi di chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti, gli stessi non avranno efficacia sulle azioni di recupero promosse dall'Istituto il quale procederà alla riscossione degli importi da versare a titolo di contributi calcolati sull'intero ammontare originariamente accertato.*

*“In definitiva, i contributi richiesti dall'Istituto con Avviso di Addebito (o cartella esattoriale) non dovranno essere oggetto di annullamento (sgravio) e dovranno essere versati dal contribuente per l'intero ammontare originariamente quantificato dall'Agenzia delle Entrate”.*